

# COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA

Provincia di PAVIA

## L'ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 2  
del 21/01/2021

**Oggetto: aggiornamento piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023.**

L'Organo di Revisione del Comune di Santa Maria della Versa (PV), nella persona del Dott. Panigati Mirko, Revisore Unico,

### *Visti*

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 il quale ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 ( L. Finanziaria per l'anno 2002), ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che stabilisce il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. [6, comma 6](#), del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- il Decreto 8/05/2018 ([GU Serie Generale n.173 del 27-07-2018](#)) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con cui sono state definite le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

### **Preso atto che**

- la dotazione organica dell'Ente intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 642.122,49 (media della spesa impegnata nel triennio 2011-2013) ridotti a € 635.744,03 dedotte le componenti escluse (componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006 e Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 13/2015);

- il disposto dell' art 33 D.Lgs n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art.16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), obbliga le amministrazioni alla ricognizione annuale preventivamente alla effettuazione delle assunzioni o instaurazione di rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33, ne rispondono in via disciplinare;
- l'art. 3, comma 5 sexies, del D.L. n. 90/2014, così come introdotto dal D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni in Legge n. 26 del 28.03.2019, il quale prevede che *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

#### **Considerata**

la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

#### **Vista**

la proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto *“AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2022-2023 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCELENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”*.

#### **Rilevato che l'Ente**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2018;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;

#### **Visti**

i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Personale (in ordine alla regolarità tecnica) e dal Responsabile del Servizio Finanziario (in ordine alla regolarità contabile) ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;

#### **Accerta**

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, ed è programmata come da tabella allegata alla delibera e relativa agli anni 2021, 2022 e 2023, e che:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

#### **Esprime**

**parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto *“Aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2022-2023 - revisione struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”*.

Pavia 21 gennaio 2021

Il Revisore Unico



\_\_\_\_\_  
Dott. Mirko Panigati